

Firenze, 02 Maggio 2024

Oggetto: NUOVA CONTRIBUZIONE SETTORE SPETTACOLO

Con la circolare n. 56/2024 l'Inps ha illustrato il regime contributivo introdotto dal 1° gennaio 2024 a seguito delle disposizioni del D.Lgs. 175/2023 (riordino, revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo), nonché chiarimenti in materia di contribuzione in conseguenza della cessazione dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (AlaS).

Si ricorda che l'indennità di discontinuità è una indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, inclusi i co.co.co., e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro del 25 luglio 2023 (lavoratori discontinui del settore dello spettacolo). L'indennità spetta anche ai lavoratori intermittenti dello spettacolo a tempo indeterminato che non siano titolari della indennità di disponibilità e che siano in possesso dei requisiti soggettivi, reddituali e contributivi stabiliti.

Al contempo, la disciplina relativa all'Alas, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La circolare contiene anche il riepilogo dell'assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2023, nonché le istruzioni operative e le modalità di esposizione nel flusso UniEmens, specificando che per i lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS, per i quali sono stati istituiti nuovi codici Tipo lavoratore, i datori di lavoro, per la mensilità di gennaio 2024, devono procedere con l'invio di flussi regolarizzativi.

Regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, dal 1° gennaio 2024, è previsto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile contributivo, cui si applica il massimale di legge, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fpls pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo. I lavoratori interessati sono i seguenti:

- tutti i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di co.co.co. e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
- tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, Gruppo A;
- lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, individuati come destinatari dell'indennità di discontinuità con il D.M. 25 luglio 2023, che specifica alcune qualifiche professionali tra quelle elencate nel D.M. 15 marzo 2005, Gruppo B (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese

radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);

- per tutti i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità.

Il contributo di solidarietà dello 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo si aggiunge al contributo di solidarietà già previsto ai fini dell'Ivs (5%, diviso in parti uguale tra datore di lavoro e lavoratore) con le medesime modalità di versamento. Per la determinazione del massimale oltre il quale è dovuto il contributo di solidarietà, occorre tenere conto della condizione di "vecchio" o "nuovo" iscritto in capo all'assicurato;

- per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile (119.650 euro per l'anno 2024);

- per i già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il contributo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate annualmente.

Inoltre, dal 1° gennaio 2024 il contributo addizionale sui contratti a termine dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fpls e destinatari dell'indennità è pari all'1,10% dell'imponibile previdenziale (anziché 1,40%). Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Non trova applicazione il massimale di legge.

Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, cessa l'obbligo di versamento del contributo Alas. Pertanto, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fpls, il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell'1,28%. Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l'anno 2024 è pari a 120 euro. Per contro, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, (identificati dal C.S.C. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, non si determinano impatti sulle ulteriori contribuzioni in conseguenza della cessazione dell'obbligo contributivo relativo all'Alas.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

